



Roma, 13 aprile 2021

Prot. n. 734.11/21

Prof. Mario Draghi
Presidente del Consiglio dei Ministri
PEC: presidente@pec.governo.it

Gentile Presidente,

consapevole del momento drammatico che il Paese sta vivendo dal punto di vista sanitario ed economico, la nostra Associazione ricorre a Lei, richiamando la Sua benevola attenzione su una questione che apparirà di importanza forse non primaria per gli interessi generali, ma che si rivela fondamentale per le sorti della categoria che rappresentiamo, quella degli imprenditori balneari.

Corre l'obbligo, da parte nostra, di replicare al documento inviatoLe recentemente dal Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, precisando aspetti che pensavamo fossero ormai adeguatamente chiari ma che, evidentemente, faticano ad essere compresi a tutti i livelli istituzionali.

Nel documento trasmessoLe dall'Agcm (pagine da 44 a 48) si torna ad affrontare il tema delle concessioni demaniali marittime con osservazioni e argomentazioni che per noi si presentano francamente poco comprensibili.

L'Agcm, in particolare, si rivolge alle amministrazioni comunali, chiedendo inspiegabilmente la disapplicazione della legge dello Stato (n. 145/2018) che dispone l'estensione della durata delle concessioni balneari fino al 2033 e che, fino a contrario avviso da parte del Parlamento, per noi costituisce norma vincolante per le Amministrazioni.

Oltre a tale preoccupante presa di posizione, nel documento dell'Antitrust c'è un'ulteriore, grave e pericolosa affermazione: si tratta della richiesta di valutare il rialzo del canone concessorio come parametro per le procedure comparative nelle future selezioni, criterio che, se applicato, genererebbe delle vere e proprie aste su base economica.

Questa istanza è, fra l'altro, in netta contraddizione con i principi che la stessa Autorità esprime nel documento, laddove afferma che le gare andrebbero istituite per riconoscere a chiunque il diritto a poter aspirare a gestire una concessione balneare: al contrario, se le procedure comparative si dovessero davvero basare sul rialzo del canone, a vincere sarebbero i gruppi economici con maggiore potere d'acquisto, e non certo i comuni cittadini.

Occorre evidentemente tornare sugli argomenti già evidenziati per alcune doverose precisazioni di carattere tecnico che, evidentemente, sfuggono a troppi e su cui, anche recentemente, ci siamo visti costretti a fornire i chiarimenti del caso.

Con riferimento alla lettera di Agcm, che in buona parte riprende acriticamente le posizioni con cui lo scorso 3 dicembre 2020 la Commissione Europea, ritenendo che il nostro Paese non abbia ottemperato agli obblighi imposti dall'art. 12 della Direttiva sui servizi e dall'art. 49 TFUE, ha invitato la Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 258 dello stesso Trattato, a trasmettere osservazioni in merito alle considerazioni espresse nella lettera medesima entro due mesi dalla sua ricezione, riservandosi, una volta presa conoscenza di tali osservazioni, e comunque in caso di omesso inoltro entro il termine fissato, di emettere parere motivato, al quale lo Stato dovrà conformarsi, altrimenti potendo la Commissione UE adire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questa Federazione, aderente a Confesercenti, Associazione maggiormente rappresentativa delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, osserva:

Il legislatore nazionale, con la richiamata legge n. 145/2018, ben consapevole delle problematiche derivanti dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, è intervenuto per porvi rimedio coniugando i principi pro-concorrenziali con l'esigenza di dare riconoscimento agli investimenti effettuati dalle imprese sul demanio marittimo, alla loro partecipazione pluriennale alla conservazione e al miglioramento dello stato dei luoghi, all'esperienza professionale acquisita sul campo dalle aziende e non facilmente ripetibile da soggetti avventizi.

L'art. 1, comma 683, della menzionata legge stabilisce, in particolare, che, **al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni** vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, **hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, di anni quindici.**

La stessa legge n. 145/2018 individua il sistema che, al termine del predetto periodo, rappresenterà lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. E ciò al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, saranno quindi fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

Il decreto, in particolare, stabilirà le condizioni e le modalità per procedere:

- a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;
- b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
- c) all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;
- d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
- e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il decreto conterrà, inoltre, i criteri per strutturare:

- a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
- b) un sistema di *rating* delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;
- c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;
- d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;
- e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

Non può dunque essere certo rimproverato al nostro Paese di non aver posto mano ad un riordino della materia delle concessioni demaniali marittime complesso e di lungo corso, sebbene, per problemi concernenti, all'inizio, fattori legati ad una difficile fase ricognitiva ed istruttoria, poi all'imponderabilità degli eventi, con l'esplosione di una pandemia che ha trasformato regole ed abitudini, la riforma inevitabilmente sia stata ritardata.

In tal senso, si è resa necessaria - né si vede come possa ragionevolmente essere opposta - alla luce degli straordinari accadimenti, l'approvazione dell'art. 182, comma 2, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito in legge 17.7.2020, n. 77, il quale prevede che, fermo restando

quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.** L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.

Tutto ciò considerato, è necessario che, nei confronti dell'Agcm, ma soprattutto in sede di confronto europeo, vengano ribadite la legittimità e l'appropriatezza della disciplina a buon diritto individuata dal legislatore nazionale.

Si chiede pertanto di difendere la misura approvata con legge n. 145/2018 e confermata nel Decreto Rilancio, poi convertito in legge dal Parlamento, di estendere al 2033 le concessioni demaniali marittime attualmente valide.

Una misura, questa, da considerare fondamentale per garantire stabilità al comparto, in un momento di crisi gravissima per il settore, e per rilanciare gli investimenti. Investimenti parzialmente ripartiti nella scorsa estate e in particolare ad agosto, grazie alla presenza sulle spiagge italiane di oltre dieci milioni di turisti nostri connazionali, quasi 20mila in più del 2019.

Moltissimi comuni costieri, inoltre, hanno già completato la procedura amministrativa di estensione delle concessioni, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, laddove tiene conto del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del luglio 2016.

È dunque di fondamentale importanza continuare a difendere la norma di iniziativa del Governo, poi approvata dal Parlamento, per dare risposta all'inattesa decisione della Commissione europea di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora relativa al rilascio di concessioni balneari.

Per quanto sopra affermato siamo a chiederLe, infine, un impegno diretto ad aprire in tempi brevi un tavolo di confronto che porti al completamento effettivo di quanto sancito dalla legge 145/2018, con la nostra massima disponibilità a partecipare, costruttivamente, a questo cruciale passaggio, crocevia fondamentale per ridare certezza al futuro del comparto balneare italiano.

Il Presidente nazionale
Maurizio Rustignoli

